



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

**Regolamento per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
della scuola materna ed elementare.**

(Approvato con delibera di C.C. n. 54 del 03.07.2008)

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Utenti del servizio
- Art. 2 – Accesso al servizio
- Art. 3 – Tariffe
- Art. 4 – Formazione della graduatoria
- Art. 5 – Esenzioni riduzioni e rateizzazioni
- Art. 6 – Raccolta e ritorno
- Art. 7 – Sorveglianza sugli scuolabus
- Art. 8 – Comportamento degli utenti e sanzioni
- Art. 9 – Modifica o sospensione del servizio
- Art. 10 – Autisti
- Art. 11 – Automezzi
- Art. 12 – Trasporto per attività didattiche, parascolastiche, ricreative e culturali
- Art. 13 – Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

Premesse

L'art. 10 della Legge regionale del Lazio del 30 marzo 1992, n° 29, al fine di assicurare il diritto allo studio, sancito dall'art. 33 della nostra Carta Costituzionale, concede la possibilità ai Comuni di istituire un servizio di trasporto scolastico diretto, in via prioritaria, a soddisfare le esigenze degli alunni delle scuole materne ed elementari residenti o domiciliati nel territorio comunale i quali, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non potrebbero frequentare regolarmente la scuola.

Per gli alunni e gli studenti che frequentano la scuola media inferiore o la scuola media superiore, nel periodo dell'obbligo scolastico, il Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n.- 29/92, provvederà a contribuire economicamente alle spese di viaggio del trasporto pubblico.

Il Comune di Ladispoli, con Deliberazione di C.C. n.4 del 27.01.2003 ha affidato all'Azienda Speciale ALA Servizi la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare.

Il presente Regolamento disciplina, quindi, l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa.

Articolo 1 Utenti del Servizio

L'Azienda Speciale ALA Servizi garantisce il trasporto scolastico a tutti gli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Ladispoli, secondo i criteri e le modalità organizzative fissate nel presente regolamento.

Articolo 2 Accesso al servizio

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per la prima volta, nonché gli utenti già fruitori del servizio allorquando ricorra il passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare, devono presentare all'Ufficio Amministrativo dell'Azienda ALA Servizi, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda da compilare sugli appositi modelli predisposti dall'Azienda per l'iscrizione.

L'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, entro la data di inizio di ogni anno scolastico, redige una graduatoria, una per ciascuna linea di scuolabus, indicante gli utenti ammessi al servizio di trasporto nonché coloro utilmente collocati nella "lista d'attesa".

A seguito della pubblicazione della graduatoria, i nuovi utenti sono tenuti al ritiro della tessera scuolabus ed al pagamento del costo del servizio; all'atto del ritiro della tessera, dovrà essere stata già versata la prima rata dell'importo annuale relativo all'anno scolastico di riferimento.

Resta facoltà dell'Azienda accettare domande di iscrizione pervenute fuori termine, da inserire, in ordine cronologico, in coda alla graduatoria degli utenti ammessi ed in calce alla lista d'attesa eventualmente già formata.

Gli utenti che già usufruiscono del servizio, allorché si prosegua la frequenza della scuola elementare (ad esempio dal secondo al terzo anno) ovvero della scuola materna e che intendano confermare l'iscrizione per l'anno scolastico successivo, devono, a partire dal mese di giugno ed entro il 31 luglio di ciascun anno, provvedere al pagamento della prima rata trimestrale (ottobre-dicembre), prevista per l'anno scolastico per il quale si rinnova l'iscrizione e ritirare la nuova tessera.

Per il ritiro della tessera inoltre, gli utenti dovranno risultare in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo rinuncia da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto all'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, accompagnata dalla riconsegna della tessera di trasporto; in tal caso non si procederà ad alcun rimborso.

Nel caso di rinuncia al servizio di trasporto per documentati motivi di trasferimento di abitazione, di scuola, o di salute, l'Azienda, a richiesta dell'utente, potrà concedere a sua discrezione un rimborso pari, nei casi più gravi, all'intero importo versato.

E' possibile altresì richiedere una sospensione temporanea del servizio, per un periodo non inferiore ad un mese e solo per documentati motivi di salute; l'accoglimento della richiesta comporta, conseguentemente, l'esenzione del pagamento per il periodo di sospensione del servizio.

Qualora nel corso dell'anno scolastico l'utente modifichi la residenza o il domicilio e faccia richiesta di modificazione della linea dello scuolabus, l'Azienda potrà fornire il nuovo servizio richiesto solo nel caso di disponibilità di posti sulla nuova linea scuolabus; in caso contrario l'utente sarà collocato, di regola, al primo posto della lista d'attesa, eventualmente formatasi per la linea richiesta; durante il periodo di interruzione del servizio l'utente non sarà tenuto al pagamento della tariffa.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'utente accetta incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3

Tariffe

La tariffa del trasporto scolastico, nonché ogni sua modificazione e/o variazione, viene fissata dalla Giunta Comunale, anche su proposta del C.d.A. dell'Ala Servizi.

Al pagamento della tariffa del trasporto scolastico gli utenti provvedono secondo le modalità stabilite con determinazione dirigenziale.

Qualora gli Uffici accertino il mancato pagamento degli importi dovuti, entro le date previste, all'utente verrà "sospeso" il servizio, previa diffida ad adempiere comunicata dall'Azienda con lettera raccomandata R/R; in altri termini, prima di procedere alla sospensione del servizio, l'Azienda provvederà a rivolgere "sollecito di pagamento" (tariffa e spese postali) con lettera raccomandata R/R, concedendo un termine per adempiere non superiore a gg. 15 (quindici).

Nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, senza null'altro comunicare, il Comune espletterà le azioni di recupero nelle forme di legge.

Eventuali modificazioni in merito alle modalità di pagamento del servizio di trasporto scolastico, verranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale, su proposta del C.d.A dell'Azienda e comunicate agli utenti.

Articolo 4

Formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria degli aventi diritto al servizio di trasporto scolastico, allorché le richieste siano superiori alle capacità di trasporto, sarà titolo preferenziale:

1. la maggiore distanza del plesso scolastico rispetto all'abitazione dell'utente (per i percorsi, comunque, coperti dalle linee scuolabus); si attribuisce 1 punto per ogni Km. (per frazioni di distanza 0,1 punti per ogni 100 metri);
2. la presenza nel nucleo familiare convivente con il bambino/a di persone disabili; si attribuisce 1 punto per ogni persona disabile;
3. la condizione occupazionale, specificatamente documentata dal datore di lavoro, degli esercenti la potestà genitoriale; si attribuisce 1 punto per ciascun esercente p.g. convivente lavoratore;
4. nell'ipotesi di presenza di un solo genitore lavoratore (es. in caso di separazione legale, oppure di vedovo/a, oppure nell'ipotesi di genitore residente all'estero o fuori comune, ecc.); si attribuiscono all'unico genitore 2 punti;

5. la composizione del nucleo familiare convivente, in relazione al numero dei figli frequentanti la scuola dell'obbligo; si attribuiscono 0,5 punti per ogni altro figlio frequentante la scuola dell'obbligo;
6. la priorità nella presentazione della domanda, a parità di punteggio.

Per i punti 2, 4 e 5 dovranno essere dichiarate con autocertificazione.

Articolo 5

Esenzioni riduzioni e rateizzazioni

Sono esentati dal pagamento della tariffa gli scolari che usufruiscano del pulmino omologato per il trasporto di alunni con disabilità, certificata dal competente Servizio della ASL.

E' applicata una riduzione del 50% della tariffa ai bambini/e frequentanti la scuola materna a tempo ridotto.

Articolo 6

Raccolta e ritorno

La raccolta dei minori, così come la riconsegna degli stessi, viene effettuata alle fermate collocate su strade pubbliche, di norma distanti 400 metri l'una dall'altra, a condizione che le strade siano percorribili senza possibilità di danno ai mezzi ed alle persone trasportate (l'Azienda predispone un piano esecutivo di dettaglio dei percorsi sulla base dei criteri descritti).

Lo stesso percorso viene di regola effettuato sia all'andata che al ritorno.

Il viaggio di ritorno deve essere compiuto generalmente sulla stessa linea utilizzata per il viaggio di andata; il viaggio di ritorno su di una linea diversa deve essere espressamente richiesto dall'utente ed autorizzato dall'Azienda, la quale concederà il permesso solo se questo non implichi:

- un aumento di percorrenza;
- un aumento dei tempi di viaggio;
- una modifica degli orari;
- un aumento dei costi.

Il numero delle linee, i tragitti scuolabus e le fermate possono essere modificati dall'Azienda anche durante l'anno scolastico, quando si renda necessario per

ragioni di sicurezza o per altre oggettivi impedimenti, dandone adeguata informazione all'utenza.

Al fine di rendere agevole la consegna degli alunni presso l'Istituto scolastico, il punto di raccolta viene istituito all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio della scuola ovvero in prossimità dell'ingresso.

Articolo 7 **Sorveglianza sugli scuolabus**

L'Azienda garantisce l'assistenza dei minori sugli scuolabus con apposito personale.

Il personale addetto alla sorveglianza provvede:

1. all'accoglienza sullo scuolabus dei bambini alle fermate prestabilite dall'Azienda;
2. a controllare che durante il tragitto i minori occupino ciascuno il loro posto a sedere e non assumano atteggiamenti tali da compromettere la loro e l'altrui incolumità;
3. alla consegna dei minori al personale scolastico, in prossimità del cancello dell'istituto scolastico;
4. alla consegna dei minori, alle fermate prescritte, ai genitori o a persone maggiori d'età da questi delegate;
5. al controllo del tesserino personale che autorizza gli utenti alla fruizione del servizio.

Nessun bambino verrà lasciato alla fermata se non è presente il genitore o un suo delegato maggiorenne.

La delega al ritiro del bambino deve essere rilasciata per iscritto dai genitori -o da chi ne eserciti la potestà genitoriale- e consegnata al personale di sorveglianza, allegando una fotocopia dei documenti di riconoscimento del genitore affidatario e della persona delegata.

In caso di assenza alle fermate dei genitori o di loro delegati, i bambini saranno accompagnati al punto di raccolta appositamente istituito, dove verranno sorvegliati fino all'arrivo del genitore o di un suo delegato maggiorenne.

L'assenza del genitore o di un suo delegato alla fermata per tre volte durante lo stesso anno scolastico comporterà l'esclusione dall'utilizzo del servizio per il restante periodo scolastico e, in ogni caso, l'addebito dei costi sostenuti dall'Azienda per la sorveglianza del bambino, nonché ogni azione, anche a carattere giudiziario, tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

Articolo 8

Comportamento degli utenti e sanzioni

Gli utenti sono tenuti ad attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come stabilite dall'Azienda.

Gli alunni trasportati sono tenuti a:

1. osservare scrupolosamente le raccomandazioni degli autisti e del personale sorvegliante in merito alle cautele da tenere per garantire la sicurezza durante il viaggio;
2. rimanere seduti per tutto il percorso;
3. evitare comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto;
4. non assumere comportamenti chiassosi o, comunque, tali da recare disturbo;
5. non sporcare e non danneggiare gli autoveicoli;
6. non utilizzare i mezzi di trasporto senza l'apposita tessera.

In caso di comportamento difforme dalle predette prescrizioni saranno adottati, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione ed alla recidiva del comportamento, i seguenti provvedimenti:

- a) segnalazione da parte dell'Azienda alle famiglie ed eventuale tentativo di componimento bonario del risarcimento dei danni arrecati;
- b) contestazione della condotta dell'alunno, con ammonizione scritta ai genitori da parte dell'Azienda e, nell'ipotesi di recidiva, sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo definito discrezionalmente dall'Azienda, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati allo scuolabus;
- c) in caso di particolare gravità nella condotta dell'alunno, l'Azienda può disporre la revoca, per il restante periodo scolastico, del servizio di scuolabus, fatte salve le azioni civili giudiziali a tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda.

Articolo 9

Modifica o sospensione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene sospeso o modificato qualora le strade siano in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza dei mezzi e/o da compromettere l'incolumità delle persone trasportate.

Qualora la strada sia impraticabile, il servizio viene comunque assicurato utilizzando il percorso alternativo meno disagiata.

In eccezionali ipotesi di improvvisi guasti meccanici ai mezzi in dotazione, l'Azienda cercherà di garantire comunque il servizio, salvi i casi di assoluta impossibilità a provvedere; in tali eccezionali situazioni il servizio potrà subire sospensioni che, tuttavia, se inferiori ai tre giorni lavorativi continuativi, non daranno diritto ad alcun rimborso né riduzione della tariffa stabilita.

Il servizio può, inoltre, essere sospeso o modificato in tutti i casi di forza maggiore o di caso fortuito.

Della sospensione del servizio verrà comunque data comunicazione anche attraverso la scuola.

Articolo 10

Autisti

La conduzione dei mezzi del servizio di trasporto scolastico è assicurata da autisti in possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale idonei per la guida degli scuolabus.

Lo scuolabus può riprendere la marcia dopo ogni fermata, soltanto nel momento in cui l'autista:

- ha verificato la completa chiusura della portiera;
- si è assicurato che tutti gli alunni siano seduti;
- ha controllato che gli alunni scesi dallo scuolabus, non si trovino in situazioni di pericolo per la vicinanza al mezzo.

L'individuazione del nominativo dell'autista è assicurata mediante il cartellino di riconoscimento portato in modo ben visibile.

Nello svolgimento delle sue mansioni l'autista è obbligato ad indossare, con decoro, la divisa fornita dall'Azienda.

L'autista deve, altresì, osservare un comportamento corretto ed idoneo a stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati, nonché di collaborazione con il personale assistente, con i genitori ed il personale scolastico.

Gli automezzi vanno mantenuti sempre puliti, in buone condizioni e sugli stessi non è consentito fumare o consumare generi alimentari.

Articolo 11

Automezzi

Il trasporto degli alunni è effettuato con:

1. autobus e scuolabus rispondenti alle norme dettate dai Decreti Ministeriali 18 aprile 1977 e 31 gennaio 1997 e dalla Circolare Ministeriale n.23/97 dell'11 marzo 1997;
2. automezzi immatricolati in uso a terzi muniti di autorizzazione per il servizio noleggio con conducente.

Sui mezzi del trasporto scolastico in dotazione all'Azienda, al fine di rendere i medesimi riconoscibili, sono applicati i segni distintivi di "Scuolabus".

Articolo 12

Trasporto per attività didattiche, parascolastiche, ricreative e culturali.

L'Azienda mette a disposizione delle Direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari i mezzi di trasporto scuolabus per effettuare gite scolastiche, entro il raggio di percorrenza compatibile con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio e secondo la disponibilità indicata dall'Azienda all'inizio di ogni anno scolastico.

Le eventuali richieste, inoltrate dalle scuole medie inferiori, potranno soddisfarsi solo nel caso di residua disponibilità di mezzi e personale.

Per ciascuna gita scolastica, potrà essere previsto il versamento di un contributo economico, il cui importo è fissato, con determinazione, dall'Azienda; il versamento di tale contributo dovrà essere effettuato, per ciascuna gita scolastica, da parte della segreteria scolastica del plesso didattico richiedente.

Nel periodo estivo, durante la sospensione delle attività scolastiche, i mezzi scuolabus potranno essere messi a disposizione delle Associazioni educative, accreditate presso il Comune di Ladispoli, per la realizzazione dei soggiorni estivi diurni, per il trasporto dei partecipanti alle sedi di soggiorno ed al loro ritorno presso i punti di raccolta; la richiesta ed il costo del trasporto (determinato dall'Azienda), sono a carico esclusivo delle famiglie.

Le Associazioni educative potranno chiedere di utilizzare i mezzi dello scuolabus anche per l'effettuazione di visite culturali e ricreative; in tali casi la richiesta ed il costo del trasporto (determinato dall'Azienda) sono a carico delle associazioni interessate.

Articolo 13

Disposizioni finali

Le norme previste dal presente regolamento entrano in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di approvazione.